



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2016

Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali e della musica popolare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di innovare la normativa concernente le attività musicali al fine di promuovere, valorizzare, tutelare e sostenere le attività musicali, favorendone la diffusione a livello nazionale e internazionale. Il disegno di legge, è diviso in tre capi, stabilisce, nel capo I, l'oggetto della legge e disciplina i principi fondamentali della materia dettando le competenze dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni (articolo 2). Il capo II, intitolato «Promozione delle attività musicali», prevede misure specifiche per la promozione e la valorizzazione delle attività musicali. L'articolo 11 istituisce il Fondo per la musica, finanziato utilizzando la metà degli importi delle sanzioni applicate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai responsabili dei reati di pirateria musicale. Inoltre, tra le fonti di finanziamento del Fondo, sono individuate:

a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e dei tributi connessi;

d) il 2 per cento delle entrate complessive annue della tassa di concessione governativa riferita alle emittenti televisive.

Il presente disegno di legge nasce anche dall'esigenza di incentivare il mercato disco-

grafico a produrre le opere degli artisti emergenti. Per realizzare questo obiettivo, si propone di defiscalizzare o finanziare le etichette discografiche che investono in registrazione, promozione e distribuzione di almeno cinque artisti emergenti all'anno. Inoltre l'attuale normativa riguardante le esibizioni dal vivo e le produzioni musicali appare inadeguata ad assicurare un adeguato sviluppo del settore. La convenzione tra la SIAE e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), del 10 ottobre 2000, per la riscossione dei contributi previdenziali durante gli spettacoli, ha comportato un sensibile aumento della burocrazia a carico di organizzatori e di gestori di locali; una diminuzione nelle retribuzioni ai musicisti dilettanti e semiprofessionisti; una preoccupante diminuzione della frequenza degli spettacoli. Tutto ciò è molto negativo, in quanto provoca una netta flessione di tutte le attività legate allo spettacolo, tanto da far ritenere che l'attuale legislazione in materia di spettacolo penalizzi fortemente l'attività dilettantistica e semiprofessionale, danneggiando la creatività giovanile, limitando gli spazi e le possibilità di libera espressione artistica e culturale. Appare dunque opportuno riflettere, come richiesto dai giovani musicisti, su un intervento per modificare in modo sostanziale il trattamento di tutte le forme artistiche e culturali, che in Italia sono la netta maggioranza, che non hanno o non hanno ancora implicazioni professionali definitive. Il presente disegno di legge si prefigge anche un recupero del sommerso e delle varie forme di illegalità nel panorama della musica dal vivo in Italia; il sostegno e la promozione della musica giovanile emergente

e con obiettivi di professionalità; l'avvio della riforma dell'intervento di due enti pubblici (la SIAE e l'ENPALS) la cui gestione appare talvolta inadeguata. Il turismo, pur essendo sempre stato considerato un'attività rilevante per l'economia, è stato però trattato sinora come un'attività economica marginale, per la quale vi è stata quasi esclusivamente una incentivazione a pioggia di strutture, fuori da ogni logica programmatica, indipendentemente da concreti interventi volti a creare le condizioni per rendere possibile una sua ulteriore crescita. Il primo punto da sottolineare è dunque l'esigenza di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica. Occorre poi andare avanti nella riduzione della pressione fiscale e prevedere misure a sostegno della piccola e media impresa turistica, quali ad esempio la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la rimozione dei provvedimenti che penalizzano le strutture balneari. Per quanto riguarda l'IVA, occorre intervenire per un'armonizzazione dell'aliquota per l'intero settore, considerato che i Paesi europei turisticamente più importanti praticano regimi IVA con aliquote inferiori al 10 per cento. L'Italia sopporta quindi un differenziale negativo che falsa la concorrenza interna all'Europa. Laddove si è proceduto a una riduzione dell'aliquota, si è assistito a un incremento del volume d'affari e a un conseguente aumento complessivo delle entrate dello Stato. Le imprese turistiche italiane sanno che la partita per consolidare le proprie posizioni e per conquistare nuovi mercati si gioca anche sul terreno dei prezzi e della qualità. Ci deve essere una qualità diffusa, non solo delle imprese, ma una qualità di sistema territoriale, la qualità nella pubblica amministrazione: questo è il traguardo per l'intero sistema Italia.

Nel presente disegno di legge si interviene dunque a favore del settore turistico, con attenzione anche a quelle attività di spettacolo dal vivo che rappresentano un valore aggiunto della nostra offerta di svago e

divertimento nella stagione estiva (articolo 8).

Una misura dell'incidenza della musica leggera in genere sull'economia del nostro Paese può ricavarsi, attualmente, leggendo i dati di bilancio della SIAE, dai quali si desume che dal settore deriva circa il 75 per cento degli incassi complessivi. L'assenza di una disciplina organica e puntuale delle attività legate al mondo della musica leggera rende, infatti, difficile stabilire per altre vie l'importanza del movimento occupazionale ed economico che esso genera. Tale stato di cose ha portato all'emergere di numerosi disagi tra gli operatori e gli utenti, con un conseguente indebolimento del mercato e, in particolare, con la vanificazione di un potenziale fattore di crescita economica, che sino ad oggi ha fatto comunque sentire il proprio peso. Le prestazioni rese in questo particolare settore dell'economia non hanno mai goduto di una seria e piena considerazione da parte del legislatore. Da ciò deriva che il lavoro artistico, legato alla musica leggera, è caratterizzato da precarietà, sommerso e assenza delle tutele minime garantite a qualunque forma di prestazione d'opera.

La disciplina che con il presente disegno di legge si intende dettare mira a recuperare il ruolo che si addice al lavoro svolto dai tecnici e dagli artisti interpreti ed esecutori della musica leggera. Il testo propone la definizione per essi di una forma di lavoro subordinato atipico, collegando ad esso speciali previsioni previdenziali, assicurative e fiscali nonché strutture di verifica delle professionalità di tutti gli operatori. Il presente disegno di legge, con l'insieme delle disposizioni in cui si articola, interviene per ridurre lo sfruttamento del lavoratore e per far emergere il lavoro sommerso, senza con questo incidere sulla libertà artistica, che è linfa vitale per chi opera nel settore della musica leggera.

Nell'epoca in cui nascono e si consolidano nuove forme di fruizione delle opere

dell'ingegno, indipendentemente dai supporti fisici che le contengono, il settore musicale ricopre un ruolo sempre più rilevante quale esempio di prodotto culturale onnicomprensivo, oltre che di prezioso strumento per la diffusione del *made in Italy* all'estero.

L'indebolimento più consistente ha riguardato il segmento dei *compact disc*, che rappresentava la sezione trainante dell'economia musicale, con riflessi pesanti sia sulla filiera occupazionale sia nell'indotto produttivo e distributivo, come le aree dedicate alla registrazione, il settore dei concerti e tutto ciò che ruota intorno al prodotto discografico.

La contrazione del fatturato nel mercato tradizionale ha comportato gravi conseguenze sull'intero comparto: tagli al personale e la chiusura di un gran numero di negozi di dischi. La flessione delle vendite si ripercuote inoltre sui costi di ricerca e sugli investimenti, penalizzando gli artisti emergenti e i prodotti musicali italiani, che nel nostro Paese pesano per oltre il 50 per cento del totale, una delle quote più elevate in Europa e nel mondo.

L'innovazione tecnologica-digitale ha poi cambiato radicalmente le attività musicali, il carattere della riproduzione dei contenuti e la veicolazione al pubblico e ha ridotto al contempo i costi di distribuzione e di accesso. Tale «rivoluzione digitale» sta condizionando le abitudini musicali, delineando nuovi stili e creando forme diverse di elaborazione, diffusione e utilizzo del sapere e dei contenuti.

Su questo fronte, la cosiddetta «musica liquida» (*on-line* e tramite telefonia mobile) avanza nei consumi e nei gusti dei consumatori con la progressiva sostituzione dei siti *web* illeciti o delle forme di *peer-to-peer* illegali con i servizi gestiti o approvati dalle imprese. Il considerevole aumento del consumo legale di brani attraverso la rete *internet* sta inoltre contrastando la fruizione *on-line* di opere in forma illegittima.

L'*e-content market*, per quanto concerne in particolare l'ambito musicale italiano, è in fortissima espansione, negli ultimi anni, grazie alle nuove tecnologie. Spinto soprattutto dalla musica distribuita tramite telefonia mobile, quello italiano, secondo i dati della Federazione internazionale delle imprese fonografiche (IFPI), è il sesto mercato per la musica digitale, dopo Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia.

Il nostro Paese nelle scorse legislature ha privilegiato politiche pubbliche finalizzate a potenziare la rete, le infrastrutture e i contenitori digitali. Diviene pertanto necessario un sostegno normativo al mercato dei contenuti, all'offerta di opere dell'ingegno, promuovendo misure finalizzate alla produzione di nuovi contenuti digitali e interventi che consentano il pieno sfruttamento delle diverse piattaforme telematiche, nonché in prima istanza incentivi alla digitalizzazione di opere già esistenti.

Questo settore, come dimostrano tutti gli esperti internazionali, ha le potenzialità per trainare il rilancio dell'intero segmento musicale con margini di crescita superiori alla media. Le azioni da portare avanti sono:

- 1) di tipo ordinamentale, per rendere più chiare e omogenee le norme che presiedono al corretto funzionamento del mercato;
- 2) di sostegno allo sviluppo, con incentivi all'offerta per incoraggiare la domanda di accesso e con interventi per la promozione di iniziative legate a settori specifici.

La *ratio* che ispira l'articolo 4 del presente disegno di legge è, da un lato, quella di accompagnare e sostenere la trasformazione dell'industria musicale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e, dall'altro, quella di promuovere fortemente il prodotto musicale italiano e dei giovani, favorendo lo sviluppo di sinergie fra cinema e musica. Si sottolinea, inoltre, la previsione di un credito d'imposta pari al 5 per cento in favore delle imprese

fonografiche che effettuino entro il 2017 investimenti in:

a) attività per la ricerca e lo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

Con il presente disegno di legge si vogliono quindi colmare il disimpegno e la «miopia» riformatrice dimostrati dal legisla-

tore negli ultimi anni e proporre una visione moderna della musica contemporanea, nella consapevolezza che la cultura costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale. È questo patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze, e professionalità, che va tutelato, promosso, rilanciato e incentivato.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce un aspetto fondamentale della cultura e un insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

a) tutelare e valorizzare le attività musicali e promuovere lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive e di diffusione commerciale;

b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione dello studio dello strumento musicale e del canto.

3. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e in tutte le loro manifestazioni, compresa la musica popolare, patrimonio delle culture e dei popoli a cui lo Stato riconosce pari dignità, e favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, di distribuzione, di coordinamento e di ricerca in campo musicale.

4. Lo Stato riconosce, altresì, il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano, in campo artistico, tecnico e promozionale e le considera fondamentali risorse culturali, economiche e occupazionali.

5. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

Art. 2.

(Compiti dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze:

a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali;

b) promuove la formazione di un archivio audiovisivo o della musica popolare, al fine di conservare la memoria delle attività musicali;

c) promuove la realizzazione di un portale musicale dei popoli italiani;

d) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e all'elaborazione musicali.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, le regioni promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, ai comuni, alle province

e alle città metropolitane spetta il compito di:

- a) incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;
- b) concorrere con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali mediante piani regionali triennali;
- c) promuovere e realizzare le infrastrutture per la fruizione della musica, nonché per la ricerca e l'elaborazione musicali.

4. Allo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, di sperimentazione, di formazione e di ricerca nel campo delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni della attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) sostenere la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;
- b) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;
- c) promuovere i *festival* nazionali e internazionali di musica italiana;
- d) promuovere all'estero la musica italiana, anche attraverso la partecipazione a eventi fieristici internazionali;
- e) promuovere la ricerca nel campo della composizione, dell'esecuzione, degli studi musicali e della didattica;

f) sostenere l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale.

CAPO II

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

Art. 3.

(Incentivi fiscali e altre agevolazioni)

1. Al numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti fonografici;».

2. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per il finanziamento agevolato di progetti destinati alla promozione e al sostegno di giovani compositori e di gruppi musicali, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.

3. Al Fondo di cui al comma 2 possono accedere:

a) case discografiche che producono esclusivamente prodotti musicali;

b) emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 30 per cento della programmazione;

c) aziende impresarie che rappresentano giovani emergenti e gruppi di musica regionale;

d) produttori fonografici che realizzano prodotti musicali interamente in sale di registrazione italiane e con impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.

4. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per la formazione musicale di giovani artisti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da tre a dodici mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, sia sul fronte delle tecniche sia su quello dei linguaggi musicali, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione di un progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

5. Per incentivare la promozione e la diffusione di concerti musicali e spettacoli teatrali di artisti emergenti non professionisti, ogni esibizione sul territorio italiano di artisti professionisti stranieri, siano essi appartenenti a gruppi musicali o compagnie teatrali, è preceduta e seguita dall'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani.

6. I *tour* all'estero organizzati per l'esibizione di artisti professionisti italiani devono prevedere l'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani prima, durante o dopo lo svolgimento dello spettacolo, con un compenso annuo per artista non superiore a 5.164,57 euro.

7. Gli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione e di distribuzione musicale, impiegano tali utili nella produzione o nella diffusione di opere musicali prodotte da giovani artisti emergenti, non concorrono a formare reddito imponibile, per una percentuale non superiore al 40 per cento.

8. Per le esecuzioni musicali dal vivo di qualsiasi genere, inclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche

e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.

9. Allo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato di artisti emergenti e di favorire la crescita delle produzioni emergenti, la realizzazione del primo album di un artista non professionista italiano non è soggetta a imposizione fiscale.

10. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sono riconosciute le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore da versare alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

Art. 4.

(Credito d'imposta)

1. Le piccole e medie imprese di produzione musicale, con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 15 milioni di euro e che non sono possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi, possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicem-

bre 2016, le spese di cui al comma 1, relative a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato.

3. Le spese per le quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime o seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, di post-produzione e di promozione del prodotto;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 e sono stabilite le procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 3.

7. Al fine di sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali di artisti emergenti, le aziende discografiche che producono le opere di almeno cinque nuovi artisti nel corso dell'anno hanno diritto a:

a) defiscalizzare gli investimenti delle relative campagne promozionali per il 25 per cento dei capitali investiti;

b) accedere al Fondo per la musica di cui all'articolo 11 a copertura del 50 per cento di ogni singolo progetto di produzione del primo album di un artista, aggiuntivo ai cinque prodotti annualmente.

8. Le emittenti radiofoniche e i canali televisivi che trasmettono oltre il 50 per cento di musica locale hanno diritto a:

a) godere di incentivi e sgravi fiscali in merito alle aliquote IVA e ai diritti d'autore;

b) accedere ai finanziamenti del Fondo per la musica di cui all'articolo 11, purché siano stazioni radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 20 per cento della programmazione totale.

Art. 5.

(Musica dal vivo)

1. Al fine di valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere, all'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*ter*. Le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota IVA pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizio-

nali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati».

2. Chiunque voglia pubblicizzare, attraverso manifesti o locandine, spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, deve presentare domanda presso il comune in cui intende svolgere la pubblicità secondo una delle seguenti modalità:

a) quando la pubblicità è effettuata mediante manifesti su impianti pubblicitari cittadini e l'affissione è svolta direttamente dal servizio affissioni, mediante l'ausilio della ditta appaltatrice, è dovuto il pagamento del diritto di affissione, diminuito della metà nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

b) quando la pubblicità è effettuata mediante locandine nei locali pubblici cittadini e la distribuzione è svolta direttamente dall'interessato, egli è tenuto al pagamento del canone di pubblicità, fatto salvo che si tratti di locandine pubblicitarie di eventi organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani. In questo caso non è dovuto alcun pagamento.

Art. 6.

(Ruolo della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva una percentuale non inferiore all'80 per cento del palinsesto musicale alla diffusione di musica italiana, riservandone un 10 per cento alla trasmissione di nuovi prodotti musicali.

Art. 7.

(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di video musicali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, è prevista l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, è stanziata annualmente la somma di 20 milioni di euro, con vincolo di destinazione, da riversare nei capitoli di spesa del Fondo per la musica di cui all'articolo 11.

3. Le imprese fonografiche che intendono ottenere i contributi devono presentare domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, salvo motivate eccezioni, eroga i contributi nella misura massima del 70 per cento; la quota residua è erogata ad attività conclusa su presentazione di dettagliato rendiconto. Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate e altre entrate risulti essere inferiore alla somma concessa, la quota residua è liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente. Il contributo è totalmente o parzialmente revocato, con il recupero della somma versata, qualora i progetti non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di par-

ticolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».

Art. 8.

(Interventi di incentivazione fiscale per il turismo e lo spettacolo)

1. Alla parte III della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121) è inserito il seguente:

«121-bis) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

Art. 9.

(Delega al Governo per il sostegno alla attività musicale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a sostenere la produzione musicale e la musica dal vivo, a incentivare l'attività dei giovani musicisti, dilettanti e con obiettivi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire un *bonus* sui proventi per i diritti d'autore della SIAE per gli autori e i compositori al di sotto dei trentacinque anni di età;

b) riordinare le modalità di iscrizione all'ENPALS dei giovani artisti, prevedendo in particolare il graduale superamento del minimo di giornate di lavoro per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;

c) con riferimento alle collaborazioni, allineare il regime delle aliquote contributive dell'ENPALS con quello previsto per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

d) adottare disposizioni volte ad assicurare una maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corresponsione dei proventi della SIAE.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro quaranta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato.

Art. 10.

(Musica popolare contemporanea)

1. La SIAE, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

CAPO III

FONDO PER LA MUSICA
E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 11.

(Fondo per la musica)

1. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la musica.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede con:

a) la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale irrogate dalla SIAE;

b) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

c) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

d) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dei tributi connessi;

e) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

